



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 19 maggio 2014
(OR. en)**

**9867/14
ADD 1**

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0076 (NLE)**

PECHE 251

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	7575/14 PECHE 132 + ADD 1 - COM(2014) 132 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) - Adozione

Dichiarazione della Commissione

La Commissione ritiene che la precisa base giuridica sostanziale dell'articolo 43, paragrafo 2 del TFUE che aveva proposto in combinato disposto con la base giuridica procedurale dell'articolo 218, paragrafo 9 del TFUE sia l'unica appropriata in quanto l'articolo 43, paragrafo 2 del TFUE è altresì la base giuridica sostanziale in combinato disposto con la base giuridica procedurale dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a) del TFUE per le decisioni del Consiglio relative alla conclusione degli accordi internazionali che stabiliscono le rispettive organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), nel cui contesto l'articolo 218, paragrafo 9 del TFUE può diventare rilevante.

La Commissione mantiene pertanto la propria proposta e non può sostenere la modifica del Consiglio consistente nel sostituire la base giuridica dell'articolo 43, paragrafo 2 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, con l'articolo 43 (senza specificarne il paragrafo) in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9.

